



Vista la deliberazione del Consiglio Regionale 16 dicembre 2008, n. 274 con la quale, in attuazione dell'art. 20 della l.r. n. 23/2009:

- sono stati definiti per l'intera regione Umbria gli ambiti territoriali degli A.t.i., tra i quali l'A.t.i. n. 1 e l'A.t.i. n. 2 i cui territori di riferimento sono perfettamente sovrapponibili a quello dell'Ambito Territoriale Ottimale Umbria 1 ex l.r. n. 43/1997;
- per l' A.t.i. n. 1 e l' A.t.i. n. 2, limitatamente al ciclo idrico integrato, è stata disposta una particolare disciplina che impone la gestione unitaria dei contratti di affidamento del relativo servizio, nonché l'assunzione unitaria di ogni decisione attinente alla programmazione e alla gestione della risorsa idrica, nonché alla determinazione della tariffa unica ed ai rapporti con il gestore unico;
- tutti gli atti adottati dai soggetti soppressi al momento dell'istituzione degli A.t.i. restano in vigore fino all'adozione dei corrispondenti atti da parte degli A.t.i..

Vista la convenzione sottoscritta in data 1/4/2009 dai Presidenti dell'A.t.i. n. 1 e dell'A.t.i. n. 2 con la quale è stato stabilito che, nelle more dell'approvazione dello Statuto e del Regolamento di funzionamento dei rispettivi ambiti territoriali integrati, le risorse umane strumentali e finanziarie della soppressa A.a.t.o. Umbria 1 sono assegnate all'A.t.i. n. 2 che deve provvedere, sotto il profilo tecnico, a gestire, per entrambi gli ambiti e con modalità unitaria, la materia concernente il ciclo idrico integrato.

Atteso che:

- con deliberazioni dell'Assemblea della soppressa A.a.t.o. Umbria 1 n. 6 e n. 19, rispettivamente del 30/10/2002 e del 15/12/2004, è stato approvato ed aggiornato il Piano d'ambito del territorio dell'ex A.t.o. Umbria 1;
- nell'allegato al predetto Piano, denominato "Definizione della tariffa di ambito" è stata individuata la tariffa media del servizio idrico integrato per tutto il periodo di affidamento del servizio medesimo (2003 – 2027);
- secondo quanto riportato nelle predette deliberazioni e negli allegati, la tariffa media, nel suo andamento pluriennale, è stata definita sulla base di quanto stabilito nel Decreto del Ministero LL.PP. del 1 agosto 1996 (cosiddetto "Metodo normalizzato"), recante l'indicazione del metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo e la determinazione della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato. Tale disposizione fonda il metodo di calcolo della tariffa:
  - sul principio che la stessa deve generare proventi idonei a finanziare integralmente i costi operativi, gli ammortamenti e la remunerazione del capitale investito dal gestore per la realizzazione degli investimenti necessari a svolgere il servizio idrico integrato;
  - sul principio che la tariffa annualmente non può subire incrementi che eccedano la percentuale del 5%, rispetto alla tariffa applicata nell'anno precedente, oltre al tasso programmato di inflazione (*price - cap*);
  - sul principio che i costi operativi, nel corso dei diversi esercizi, devono realizzare un efficientamento;
- dal suddetto progetto di ambito si desume che, nell'arco temporale 2003 - 2008, i ricavi da tariffazione risultano inferiori alla sommatoria dei costi operativi di gestione, degli ammortamenti e della remunerazione del capitale investito;
- conseguentemente, sotto il profilo economico-finanziario, il progetto approvato ha individuato solo nel corso dell'anno 2008 il raggiungimento del punto di *break - even* e cioè il momento temporale in cui i ricavi da tariffazione risultano idonei a coprire i costi;
- il disavanzo programmato nel periodo 2003 – 2008, pertanto, concretamente dovrà essere finanziato con parte dei proventi tariffari che saranno realizzati nel periodo successivo all'anno 2008 e fino all'anno 2021;

- il predetto disavanzo deve essere verificato sulla base dei dati consuntivi al fine di evidenziare eventuali scostamenti che potrebbero determinare l'esigenza di una diversa ponderazione degli equilibri economico-finanziari del progetto di Piano d'ambito; a tal fine le Assemblee dei Sindaci dell' A.t.i. n. 1 e dell'A.t.i. n. 2 hanno provveduto ad approvare, con deliberazioni n. 1 e n. 19 rispettivamente del 10/2/2011 e del 5/11/2010, la relazione in merito all'attività di controllo espletata, relativa al periodo di gestione 2003/2007. Gli uffici dell'A.t.i. n. 2 hanno provveduto, inoltre, ad effettuare l'attività di controllo riferita al periodo di gestione 2008/2009, come da Relazione istruttoria del 26/8/2011. Sulla base di tale complessiva attività si è evidenziata la necessità di un supplemento di istruttoria al fine di compiere i dovuti approfondimenti in merito a talune voci di bilancio che risultano rendicontate dal gestore in forma non del tutto congruente ed univoca. Tale circostanza di fatto impone il differimento di ogni determinazione in merito alla conclusione dell'attività di controllo e, quindi, di ogni atto ad essa conseguente, in attesa degli ulteriori approfondimenti istruttori che dovranno essere condotti in contraddittorio con la predetta società di gestione;

- comunque, dalle verifiche ad oggi effettuate è stata confermata la permanenza di una condizione di disavanzo che, ancorché di misura inferiore rispetto a quello preventivato, dovrà essere ripianato, come previsto dal vigente Piano d'ambito, mediante i ricavi rivenienti dal sistema tariffario, con riferimento alle annualità successive al 2008 e fino al 2021.

Considerato che il documento finanziario allegato al Piano d'ambito, già approvato con le succitate deliberazioni assembleari della soppressa A.a.t.o. Umbria 1, prevede, con riferimento all'anno 2012, l'applicazione di una tariffa media pari a quella applicata nell'anno 2011 incrementata dello 0,78% oltreché del tasso programmato di inflazione;

Visto l'art. 6 del vigente disciplinare convenzionale per l'organizzazione del servizio idrico integrato che testualmente recita: *"..... Il gestore è tenuto ad approvvigionare l'utenza rimasta priva di acqua potabile per l/g/persona 40, a mezzo di idonea autocisterna o di confezioni sigillate. Anche in caso di sospensione dell'erogazione potabile per causa di forza maggiore e per periodi superiori alle 36 ore, il gestore è tenuto ad approvvigionare di acqua potabile l'utenza, con le quantità e le modalità di cui sopra, ma dei costi relativi si tiene conto nel successivo aumento tariffario....."*

Vista la deliberazione, approvata dal Consiglio di Amministrazione della soppressa A.a.t.o. Umbria 1, n. 2 del 23/1/2009 dalla quale si evince che nell'arco temporale 2007/2008 nel territorio dell' A.t.o. Umbria 1 è stato dichiarato (con D.P.C.M. 4/3/2007, 28/12/2007 e 27/6/2008) lo stato di emergenza idrica;conseguentemente, con delibera di Giunta Regionale n. 844 del 28/05/2007, le A.a.t.o. sono state invitate a predisporre, per mezzo dei gestori, i piani di approvvigionamento idrico di emergenza, anche mediante la gestione di un servizio autobotti.

Considerato che:

- nelle annualità 2008 (parte residua deliberazione n. 2 del 23/1/2009, nonché 4° trimestre ), 2009 e 2010 il gestore del servizio idrico integrato ha sostenuto la spesa complessiva di Euro 1.206.662,84 (a titolo di acquisizione servizi) per gli approvvigionamenti idrici realizzati, mediante il servizio autobotti, nei territori in cui è emersa tale necessità;

- con determinazione del Dirigente dell'U.O. Programmazione e controllo dell'A.t.i. n. 2 n. 5 del 8/2/2011, è stato dato atto, previa specifica attività di verifica, che sono state rispettate, sotto il profilo tecnico, le condizioni legittimanti il ricorso al predetto servizio di approvvigionamento idrico mediante autobotti;

- la predetta spesa sostenuta dal gestore viene ritenuta ammissibile soltanto per Euro 1.081.601,93 e, pertanto, detto importo deve trovare un idoneo finanziamento nell'ambito degli adeguamenti tariffari, così come stabilito dal citato art. 6 del vigente disciplinare convenzionale.

Atteso che, al fine di reperire dal sistema tariffario risorse adeguate a finanziare le predetta spesa, risulta necessario applicare, per l'anno 2012, un ulteriore incremento tariffario pari al 2,02%, rispetto alle tariffe applicate nell'anno 2011. Vista la nota del 28/10/2011 con la quale Umbra Acque s.p.a. ha trasmesso all' A.t.i. n. 2:

- i dati sui consumi dell'anno 2010, ripartiti per servizi, fasce di consumo e tipologia di fornitura;
- il numero totale delle utenze ripartite per Comune.

Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 335/2008 che ha dichiarato l'incostituzionalità delle norme che imponevano il pagamento della quota della tariffa del servizio idrico integrato riferita alla depurazione, anche in caso di mancata esplicazione di tale attività e, quindi dell'art. 14, comma 1 della Legge 36/1994, nonché in via consequenziale dell'art. 155, comma 1, primo periodo del d.lgs. n. 152 del 2006, nel quale la precedente norma è stata rifiuta; pertanto, anche per l'anno 2012 la quota di tariffa del servizio idrico integrato riferita alla depurazione non viene applicata a coloro che non fruiscono del relativo servizio.

Ritenuto necessario individuare anche per l'anno 2012:

- a) le tipologie delle forniture di acqua, fognatura e depurazione per usi privati (domestico, domestico condominiale, domestico per non residenti) usi antincendio e gli usi speciali non domestici (comunale, zootecnico, extradomestico);
- b) le fasce di fatturazione del servizio acquedotto, uniformandole a quattro ("base" e I<sup>^</sup>, II<sup>^</sup> e III<sup>^</sup> eccedenza dei consumi rispetto alla prima fascia "base" – quest'ultima è la fascia su cui si applicheranno le agevolazioni previste dall'art. 154 c. 6 del D.Lgs. 152/2006), con le relative tariffe; c) la quote fissa per le tipologie di fornitura. Tali elementi e valori sono tutti riportati nell'allegato sub."1", parte integrante del presente provvedimento.

Dato atto che con deliberazione n. 4 del 27/04/2010 l'Assemblea dei rappresentanti dell'A.t.i. n. 1 ha stabilito che:

- anche per l'anno 2012, ai Comuni di Costacciaro, Fossato di Vico, Scheggia e Pascelupo e Sigillo, venga applicata una tariffa differenziata, con esclusivo riferimento al servizio acquedotto per un uso domestico e condominiale, così come riportata nella specifica partizione dell'allegato sub. "1", parte integrante del presente provvedimento; tale disposizione risulta motivata dalla necessità di procedere ad un allineamento progressivo delle tariffe praticate nei confronti degli utenti dei suddetti Comuni con quella unica applicata in tutti i Comuni dell'A.t.i. n. 1 e dell'A.t.i. n. 2;
- la predetta differenziazione tariffaria vige soltanto per l'annualità 2012 e pertanto dall'anno 2013 non sussisteranno negli ambiti territoriali integrati n. 1 e n. 2 bacini di utenza con tariffe differenziate, in conformità a quanto stabilito dalla vigente normativa;
- l'applicazione della tariffa diversificata per i Comuni predetti, determinerà sulla base previsionale dei consumi, una riduzione dei ricavi tariffari stimata in circa 20.000 Euro;
- laddove il predetto eventuale minore ricavo previsionale non dovesse trovare compensazione nell'ambito dei valori consuntivati dei ricavi tariffari rivenienti dai Comuni che fanno parte dell' A.t.i. n. 1, l' Assemblea dei rappresentanti dell' A.t.i. n. 1 provvederà comunque ad adottare gli atti conseguenti di ripiano, nelle modalità stabilite dal Metodo Normalizzato.

Vista la determinazione n. 22 del 28/7/2010 con la quale il Presidente dell' A.t.i. n. 2 ha preso atto di quanto disposto dall'Assemblea dei rappresentanti dell'A.t.i. n. 1 con il predetto provvedimento.

Preso atto che:

- l'art. 165 comma 2 del Digs n. 152/2006 stabilisce espressamente che: " *Coloro che si approvvigionano in tutto in parte di acqua da fonti diverse dal pubblico acquedotto sono tenuti a denunciare annualmente al soggetto gestore del servizio idrico il quantitativo prelevato.....*" ;

- l'art. 10 della Legge n. 650/79 prevede che :*" Tutti i soggetti che, al di fuori dei pubblici servizi, provvedono autonomamente all'approvvigionamento idrico devono provvedere all'installazione e al buon funzionamento di idonei strumenti per la misura della portata delle acque prelevate e farne denuncia ...."* ;
- l'art. 155 comma 4 del Dlgs n. 152/2006 stabilisce, in relazione alla tariffa dovuta dagli utenti del servizio depurazione e fognatura, che: *"Al fine della determinazione della quota tariffaria di cui al presente articolo, il volume dell'acqua scaricata è determinato in misura pari al 100% del volume di acqua fornita"*.

Dato atto che:

- sulla base delle informazioni trasmesse dal gestore in sede di rendicontazione per l'anno 2011, è emerso come, difformemente a quanto previsto dalle predette disposizioni, una pluralità di utenti del servizio fognatura e di eventuale depurazione non risulti aver adempiuto agli obblighi di installazione dei prescritti apparecchi di misurazione del prelievo/scarico idrico nonché della conseguente comunicazione dello stesso;
- tale situazione non consente di correlare la parte variabile del corrispettivo del servizio ai reali valori di prelievo/scarico;
- l'omessa installazione del prescritto apparecchio di misurazione costituisce una violazione della normativa vigente che dovrà essere regolarizzata anche mediante la collaborazione fattiva delle Amministrazioni comunali e provinciali competenti al rilascio delle autorizzazioni/concessioni per l'utilizzo di acque provenienti da approvvigionamenti diversi dall'acquedotto.

Atteso che, nelle more dell'espletamento delle operazioni preordinate all'installazione dei contatori, a cura e spese dell'utenza interessata, si rende comunque necessario individuare specifiche forme di determinazione del corrispettivo dovuto per la fruizione del servizio fognatura e dell'eventuale depurazione; pertanto per i consumi ad uso domestico viene individuata una tariffa composta da una quota fissa, della stessa misura prevista per le utenze domestiche, e da una quota variabile da quantificare sulla base di specifici parametri e indici presuntivi del consumo. In particolare, con riferimento al periodo di fatturazione, dovrà farsi riferimento alla dotazione minima *pro capite* giornaliera prevista dal D.p.c.m. 4 marzo 1996 (150 l/ab/g) moltiplicata per il numero dei componenti del nucleo familiare. Nell'applicazione di tale sistema si dovrà comunque tener conto del principio introdotto dall' O.p.g.r. n. 126 del 26/11/2011, in ordine al livello massimo di risorsa idrica attingibile annualmente dai pozzi privati ad uso domestico (500mc/anno).

Considerato che:

- tale modalità di determinazione del corrispettivo del servizio deve applicarsi esclusivamente in via transitoria, ovvero nelle more dell'espletamento delle attività di regolarizzazione ad opera degli utenti interessati e dei soggetti a ciò deputati;
- l'individuazione della suddetta tariffa da applicare alle predette categorie di utenti appare funzionale al contemperamento dei diversi interessi pubblici e privati coinvolti.
- ai titolari di utenze munite, conformemente alla normativa di cui in premessa, di strumenti di misurazione dei prelievi/scarichi e che provvedono regolarmente alla comunicazione annuale al gestore dei quantitativi prelevati/scaricati, sarà applicata la modalità ordinaria di determinazione tariffaria dei servizi di depurazione e fognatura.

Ritenuto inoltre necessario applicare le tariffe per il servizio di raccolta, allontanamento e depurazione degli scarichi provenienti da insediamenti produttivi, determinate sulla base delle formule e dei massimali definiti con delibera della Giunta Regionale n. 5221 del 16/9/1998 avente ad oggetto " Aggiornamento massimali relativi alle tariffe di raccolta, allontanamento e depurazione degli scarichi provenienti da insediamenti produttivi", stabilendo altresì che la tariffa minima derivante dall'applicazione di detti massimali non dovrà comunque essere inferiore a quella che si applica per gli

scarichi civili e quindi non dovrà essere inferiore a Euro/mc 1,0135 quale risultato derivante dal calcolo della media delle diverse tariffe che saranno applicate per gli scarichi civili nell'anno 2012.

Tenuto conto che con Referendum popolare del 12/13 giugno 2011 è stato abrogato parzialmente l'art. 154, comma 1, del Dlgs n. 152/2006 e s.m.i., limitatamente alla parte in cui prevedeva che i proventi ricavati dal sistema tariffario del servizio idrico integrato dovessero finanziare anche l'adeguata remunerazione del capitale investito dal gestore per la realizzazione e per la manutenzione straordinaria delle infrastrutture funzionali al servizio idrico integrato. La normativa abrogata prevedeva in modo esplicito che nella determinazione della tariffa del servizio idrico integrato si dovesse tener conto anche dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito.

Considerato che:

- l'art. 149, comma 4, del D.lgs. n. 152/2006 (non oggetto di abrogazione) stabilisce testualmente che: *"il piano finanziario....prevede con cadenza annuale, l'andamento dei costi di gestione e di investimento....Esso è integrato dalla previsione annuale dei proventi da tariffa, estesa a tutto il periodo di affidamento...Il piano (economico finanziario)...dovrà garantire il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario...."*;

- l'art. 154, comma 1, del D.lgs. 152/2006 stabilisce testualmente : *" La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere (dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito – parte abrogata a seguito del referendum) e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia.....in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio "chi inquina paga". Tutte le quote della tariffa del S.i.i. hanno natura di corrispettivo"*;

- l'art. 117, comma 1, del Dlgs n 267/2000, tutt'ora in vigore, conferma che le tariffe devono assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione anche in relazione all'adeguatezza della remunerazione del capitale investito;

- il Metodo normalizzato per la determinazione della tariffa di riferimento è disciplinato, altresì, dal DM 1 agosto 1996, che prevede la voce "R" , quale componente della tariffa di riferimento per la remunerazione del capitale investito, specificata all'art. 3 nel tasso di remunerazione "t", ai fini della misura della remunerazione del capitale investito;

- le predette disposizioni legislative e regolamentari non sono state ad oggi formalmente abrogate e neppure sono state assunte determinazioni ministeriali relative ad un'eventuale abrogazione implicita.

Ritenuto che sussista in capo all'A.t.i. n. 1 e all'A.t.i. n. 2 l'obbligo di procedere a definire le componenti della tariffa di riferimento per lo svolgimento del servizio idrico integrato, assicurando la tutela sia dell'interesse pubblico connesso all'attuazione del Piano d'ambito e degli interventi infrastrutturali ivi previsti, sia dell'equilibrio economico - finanziario della gestione, con particolare riferimento al recupero di tutti i costi e quindi anche dei costi necessari per la realizzazione degli investimenti. Non può sottacersi che la remunerazione del capitale investito deve qualificarsi come il costo del capitale necessario al finanziamento degli investimenti da sostenere per rendere possibile la realizzazione degli investimenti previsti dal Piano d'ambito. Appare ragionevole sostenere che, qualora tale componente di costo dovesse essere espunta dalla tariffa, la relativa copertura finanziaria dovrebbe pur sempre essere garantita al gestore con altre forme di finanziamento da porre necessariamente a carico dei Comuni interessati, a meno di non voler rinunciare all'effettuazione degli investimenti.

Dato atto che, tra l'altro, è stata acquisita agli atti una relazione redatta in data 25/7/2011 dal Prof. Christian Cavazzoni nella quale il docente universitario in materie economiche, con riferimento al costo del capitale investito da Umbra Acque s.p.a., attesta che *" in considerazione delle stime operate e dei parametri utilizzati ....il rendimento del 7% attribui-*

to al capitale investito (dalla società Umbra Acque s.p.a.) conserva una piena giustificazione economica come elemento che remunera l'onere finanziario associato all'investimento. Difatti la percentuale del 7% trova conferma nelle stime redatte sulla base delle ipotesi conservative...., utilizzando metodologie di determinazione del costo del capitale investito universalmente riconosciute (WACC) e comunemente impiegate nella prassi valutativa".

Ritenuto pertanto che dal quadro complessivo così delineato non emergano elementi certi e sufficienti tali da imporre l'obbligo di addivenire ad una rinegoziazione degli impegni contrattuali originariamente assunti nei confronti del soggetto gestore, al fine di garantire il necessario equilibrio economico - finanziario del progetto d'ambito in fase di attuazione, con forme alternative di finanziamento da porre nell'eventualità a carico dei Comuni interessati.

Ritenuto comunque opportuno, a mero scopo cautelativo e nel superiore interesse dell'utenza del servizio, provvedere alla costituzione di idonee forme di garanzia che consentano, nell'attesa di un auspicabile intervento chiarificatore da parte dei competenti organi nazionali, di mantenere la disponibilità delle somme rivenienti dal sistema tariffario in misura corrispondente all'applicazione del 7%, a titolo di remunerazione degli investimenti pianificati per l'anno 2012. A tal fine il gestore del servizio idrico dovrà provvedere a costituire un apposito fondo nel quale far confluire tutte le somme corrispondenti alla quota tariffaria imputabile all'applicazione del 7%, a titolo di remunerazione degli investimenti programmati per l'anno 2012. Il gestore, in alternativa, potrà provvedere a prestare per il medesimo importo una fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze. Tale garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta. La predetta garanzia dovrà avere validità per almeno trecentosessantacinque giorni e dovrà essere corredata dall'impegno del gestore a rinnovare la medesima garanzia su richiesta dell'A.T.I. n. 2.

Atteso inoltre che:

- la Corte Costituzionale, chiamata a giudicare la legittimità del pagamento della quota di depurazione nelle bollette dell'acqua, con decisione n. 335 del 8/1/2008 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, della Legge n. 36/1994, così come novellata anche dalla L. n. 179/2002, nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio depurazione è dovuta dagli utenti "anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi"; dichiarando altresì l'illegittimità costituzionale dell'art. 155, comma 1 primo periodo, del D.lgs n. 152/2006, nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti "anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi";

- a seguito della predetta sentenza, dall'11 ottobre 2008: a) non sono tenuti al pagamento del canone di depurazione coloro le cui acque reflue non vengono depurate; b) l'altra conseguenza è il diritto al rimborso in capo agli utenti che, negli anni precedenti, hanno pagato il canone di depurazione in carenza del relativo servizio;

- l'A.t.i. n. 1 e l'A.t.i. n. 2 hanno già provveduto tempestivamente, a seguito dell'emanazione della predetta pronuncia, ad esonerare dal pagamento del canone di depurazione coloro che non fruiscono del relativo servizio;

Visto l'art. 8-sexies del d.l. 30 dicembre 2008, n. 208 recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente, convertito con modificazioni nella Legge n. 13 del 27 febbraio 2009: queste disposizioni se da un lato regolano la portata degli effetti della sentenza, poiché definiscono i casi in cui il canone di depurazione deve essere comunque pagato dall'utente anche se non usufruisce del servizio di depurazione, dall'altro introducono un

corrispondente e contestuale obbligo, da osservare e da porre alla base della predetta esazione, che consiste nel fatto che le opere necessarie a rendere a questi utenti il servizio di depurazione dovranno essere almeno progettate e, quindi, realizzate nei tempi previsti dallo strumento di programmazione.

Visto il Decreto 30 settembre 2009 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare che, in attuazione del comma 4 dell'art. 8 sexies del d.l. 30/12/2008 n. 208, convertito in legge con modificazioni dalla legge 27/2/2009, n. 13 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 31 dell' 8 febbraio 2010) ha stabilito i criteri e i parametri per la restituzione agli utenti della quota di tariffa non dovuta riferita al servizio di depurazione;

Vista la deliberazione n. 2 del 24/6/2011 con cui l'Assemblea dell' A.t.i. n. 2 ha fornito ai propri uffici specifiche direttive in ordine alla modalità di restituzione delle predette somme;

Considerato che Umbra Acque s.p.a. in data 23/1/2012, con nota acquisita ai ns prot. n. 412, ha trasmesso gli elenchi contenenti i dati definitivi degli aventi diritto alla restituzione che hanno presentato regolare istanza di rimborso delle somme in questione;

Ritenuto opportuno, nell'ottica acceleratoria di conclusione del procedimento, disporre la restituzione delle predette somme, comprensive degli interessi maturati, in un'unica soluzione e mediante anticipazione di cassa da imputare al bilancio di previsione dell' A.t.i n. 2, parte residui passivi, che contiene sufficienti disponibilità; il gestore dovrà restituire le predette somme, anche mediante compensazione, nell'ambito delle fatture relative ai consumi 2012 di prossima emissione.

Visto il "Codice Ambientale" approvato con Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006;

Visto il Decreto del Ministero LL.PP. del 1 agosto 1996, recante l'indicazione del metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo e la determinazione della tariffa di riferimento del S.I.I..

Visto il Dpef che fissa il tasso di inflazione programmata per l'anno 2012 nel 1,5%;

Visto il parere favorevole reso dal Direttore dell'Ente in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Eseguita la votazione del provvedimento si hanno i seguenti risultati, proclamati dal Presidente, come di seguito:

Presenti	n.	14 (Assisi, Bastia Umbra, Citta' della Pieve, Deruta, Fratta Todina, Magione, Massa Martana, Monte Castello di Vibio, Panicale, Passignano sul Trasimeno, Perugia, Piegario, Torgiano, Tuoro sul Trasimeno)	pari a	<b>283.859</b>	abitanti
Votanti	n.	<b>14</b>	pari a	<b>283.859</b>	abitanti
Astenuti	n.	<b>0</b>	pari a	<b>0</b>	Abitanti
Voti Favorevoli	n.	14 (Assisi, Bastia Umbra, Citta' della Pieve, Deruta, Fratta Todina, Magione, Massa Martana, Monte Castello di Vibio, Panicale, Passignano sul Trasimeno, Perugia, Piegario, Torgiano, Tuoro sul Trasimeno)	pari a	<b>283.859</b>	Abitanti
Voti Contrari	n.	<b>0</b>	pari a	<b>0</b>	abitanti

## DELIBERA

Per quanto in premessa:

1) per l'anno 2012 la tariffa media del servizio idrico integrato, al netto dell'inflazione programmata, è pari a Euro/mc 1,5511 e risulta costituita dalla sommatoria delle seguenti componenti:

a) Euro/mc 1,5206 conformemente a quanto stabilito nel vigente Piano d'ambito (corrispondente alla tariffa applicata nell'anno 2011, incrementata dello 0,78% e al netto dell'inflazione programmata);



b) Euro/mc 0,0305 conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 del vigente disciplinare convenzionale per la gestione del servizio idrico integrato, per il finanziamento della spesa sostenuta dal gestore per il servizio di approvvigionamento idrico, mediante autobotti, reso all'utenza nel periodo 2008 (parte residua deliberazione n. 2 del 23/01/2009, nonché 4° trimestre), 2009 e 2010;

2) di approvare l'articolazione tariffaria per l'anno 2012, così come esplicitata nell'allegato sub. "1", parte integrante del presente provvedimento; ai Comuni di Costacciaro, Fossato di Vico, Scheggia e Pascelupo e Sigillo verrà applicata una tariffa diversificata, esclusivamente per l'uso domestico e condominiale del servizio acquedotto, così come esplicitata nella specifica partizione del citato allegato sub "1";

3) di approvare la tariffa minima dei servizi di raccolta, allontanamento e depurazione degli scarichi provenienti da insediamenti produttivi, pari a Euro/mc 1,0135;

4) di approvare, nelle more dell'espletamento delle operazioni preordinate all'installazione dei contatori di prelievo/scarico della risorsa idrica da pozzi, a cura e spese dell'utenza interessata, la seguente modalità di determinazione del corrispettivo per il servizio fognatura e dell'eventuale depurazione, da applicare nell'anno 2012: per i consumi ad uso domestico viene individuata una tariffa composta da una quota fissa, della stessa misura prevista per le utenze domestiche, e da una quota variabile che, con riferimento al periodo di fatturazione, sarà calcolata assumendo a base la dotazione minima pro capite giornaliera prevista dal D.p.c.m. 4 marzo 1996 (150 l/ab/g) moltiplicata per il numero dei componenti del nucleo familiare. Nell'applicazione di tale sistema si dovrà comunque tener conto del principio introdotto dall'O.p.g.r. n. 126 del 26/11/2011, in ordine al livello massimo di risorsa idrica attingibile annualmente dai pozzi privati ad uso domestico (500mc/anno). Ai titolari di utenze munite, conformemente alla normativa di cui in premessa, di strumenti di misurazione dei prelievi/scarichi e che provvedono regolarmente alla comunicazione annuale al gestore dei quantitativi prelevati/scaricati, sarà applicata l'ordinaria tariffa dei servizi di fognatura e depurazione.

5) di dare atto che l'articolazione tariffaria tiene conto, tra l'altro, dei seguenti aspetti:

- la tariffa del servizio idrico integrato definita dall' A.t.i. n. 1 e dall' A.t.i. n. 2 costituisce, ai sensi di legge, il corrispettivo del servizio e sarà oggetto di riscossione all'utenza da parte di Umbra Acque s.p.a., gestore unico del servizio idrico integrato per i predetti ambiti territoriali;

- la misura della presente articolazione tariffaria e le percentuali di applicazione per i distinti servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, si applicano esclusivamente per l'anno 2012;

6) di dare atto che la componente della tariffa media indicata al precedente punto 1) lett. b) viene applicata, esclusivamente per l'anno 2012 e dovrà essere esclusa dalla base di calcolo per la determinazione dell'incremento tariffario degli anni successivi; al termine dell'esercizio 2012 dovranno essere quantificati gli eventuali scostamenti rispetto alla previsione della misura dei proventi ricavabili dall'applicazione della suddetta componente tariffaria, al fine di adottare le eventuali azioni di adeguamento;

7) il gestore del servizio idrico integrato, a mero scopo cautelativo e nel superiore interesse dell'utenza del servizio, dovrà provvedere, nelle modalità descritte in premessa, alla costituzione di idonee forme di garanzia che consentano, nell'attesa di un auspicabile intervento chiarificatore da parte dei competenti organi nazionali, di mantenere una separata ed esigibile disponibilità delle somme rivenienti dal sistema tariffario a titolo di remunerazione degli investimenti programmati per l'anno 2012;

8) di disporre la restituzione in un'unica soluzione delle somme relative al canone di depurazione per gli aventi diritto che hanno presentato specifica istanza, comprensive degli interessi maturati, mediante anticipazione di cassa da imputare al bilancio di previsione dell' A.t.i. n. 2, parte residui passivi, che contiene sufficienti disponibilità; il gestore dovrà

restituire le predette somme anche mediante compensazione nell'ambito delle fatture relative ai consumi 2012 di prossima emissione;

9) di dare mandato all'Ufficio di Direzione affinché provveda all'adozione di tutti gli atti necessari ad attuare quanto previsto nel precedente punto 8);

10) di trasmettere copia del presente provvedimento a Umbra Acque s.p.a. per i conseguenti adempimenti;

11) di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267.

Il Direttore  
(Dott.ssa Angela Maria Moriconi)



Il Presidente  
(Wladislao Boccali)

